



Ris. mun. 13078 del 19 maggio 2020

25 giugno 2020

MM N. 130 /2020

Regolamento dell'Azienda comunale (AIM)

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signor Presidente e Consiglieri,

1. INTRODUZIONE

Il Gran Consiglio ticinese ha decretato, in data 19 novembre 2018, l'abrogazione della *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)* del 1907 e l'adozione di nuovi puntuali articoli nell'ambito della *Legge organica comunale (LOC)*.

In conseguenza a queste decisioni la Sezione enti locali (SEL) annunciava tramite lettera circolare del 27 maggio 2019 (Circolare SEL n. 20190527-6) a tutti i Municipi ticinesi che le nuove disposizioni della LOC, il conseguente aggiornamento del *Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)* ed il nuovo *Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC)* sarebbero entrati in vigore in data 1° luglio 2019.

Nella circolare citata si faceva inoltre presente a tutti i comuni la necessità di adeguare i rispettivi regolamenti comunali e quelli riguardanti le esistenti Aziende municipalizzate (nella nuova base legale cantonale esse sono rinominate in Azienda comunale) entro il 31 dicembre 2021.

In questa sede il Municipio si pregia dunque sottoporre per approvazione all'onorando Legislativo comunale il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale (AIM).

2. I MAGGIORI CAMBIAMENTI DEL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale va a sostituire il *Regolamento organico delle aziende municipalizzate del comune di Mendrisio* del 10 agosto 1993.

Quel Regolamento era stato redatto sulla base della LMSP e della LOC allora vigenti e fu creato tra l'altro per sancire l'unione, sotto il nome di Aziende Industriali Mendrisio (AIM), dell'allora novello servizio di distribuzione del gas con quello dell'acqua potabile all'interno della già preesistente struttura della Azienda elettrica comunale di Mendrisio (AECM).

Dati i grossi cambiamenti del quadro giuridico dell'Ente locale intervenuti nel frattempo dal 1993 a oggi, cambiamenti che hanno anche pesantemente coinvolto l'istituto della municipalizzazione dei servizi pubblici, non è più possibile emendare il Regolamento citato oggi in vigore ma occorre redigerne uno completamente nuovo.

Il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale (AIM) non contempla più fra i propri organi la Commissione di verifica dei conti che è stata abrogata dalle nuove disposizioni LOC. Questo perché nel frattempo tutte le Aziende si sono dotate della revisione contabile fatta da professionisti esterni e comunque l'approvazione del conto economico e del bilancio dell'Azienda segue l'iter uguale a quello previsto per i conti dell'Amministrazione comunale, coinvolgendo la Commissione della Gestione ed il Legislativo comunale.

Inoltre, il nuovo ordinamento istituzionale dell'Azienda comunale, ad esclusione della tenuta contabile propria, che comunque deve essere gestita secondo le regole del RGFCC, è strutturato, dal punto di vista istituzionale, in tutto e per tutto come un normale servizio comunale facente capo ad un Dicastero di riferimento. In tale contesto l'Esecutivo esercita pure la responsabilità del funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda.

Data la nuova situazione istituzionale il Municipio ritiene pertanto che anche la Commissione Amministratrice, come concepita nel vigente regolamento, non abbia più ragione di essere. L'Esecutivo ritiene invece molto più opportuno portare la discussione sui grandi progetti dell'Azienda e sui suoi indirizzi strategici a livello della esistente Commissione municipale energia e ambiente, soprattutto in vista del sempre maggiore ruolo che dovrà giocare l'Azienda non solo nel campo delle energie rinnovabili, ma anche in quello più generale dell'ambiente. Di conseguenza il Municipio proporrà, in sede di modifica del *Regolamento comunale (RCom)*, le opportune modifiche volte a rafforzare la Commissione municipale energia e ambiente, integrando gli aspetti di gestione strategica delle AIM e rafforzando le sinergie all'interno dell'Amministrazione.

Di conseguenza tra le modifiche del *Regolamento comunale* illustrate nel MM N. 131 /2020, licenziato in parallelo al presente messaggio, vi sono quelle che riguardano la ridenominazione in Azienda comunale delle AIM e in particolare il nuovo art. 118 che ridefinisce gli ambiti di tutela dell'ambiente che il Municipio promuove tramite il supporto della Commissione energia e ambiente col supporto dell'Azienda comunale.

Da ultimo sono stati introdotti i riferimenti al quadro giuridico attuale, che include anche normative federali, basti pensare alla LAEI (Legge federale per l'approvvigionamento elettrico) per il mercato elettrico e alla nuova LENE (Legge federale sull'energia), con le relative Ordinanze.

Il presente Regolamento dell'Azienda comunale è stato condiviso più volte durante il suo sviluppo con la Sezione enti locali del Cantone e tiene conto dei preziosi suggerimenti ricevuti.

3. NUOVO REGOLAMENTO DELL'AZIENDA COMUNALE (AIM)

Qui di seguito, articolo per articolo, la descrizione del nuovo Regolamento.

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Principio generale e settore di attività dell'Azienda

Al cpv. 2 viene sancito il nuovo nome dell'Azienda. Essa si chiamerà Azienda comunale (AIM). Si è voluto mantenere l'acronimo AIM perché è soprattutto tramite tale sigla che l'Azienda è conosciuta a Mendrisio, ma anche in tutto il Ticino.

Il cpv. 3 elenca i servizi affidati all'Azienda in regime di privativa.

Il cpv. 4 rammenta che il Comune (e dunque il Legislativo comunale) può definire e assegnare all'Azienda altri servizi di interesse comunale pure in regime di privativa. Questa facoltà è data dall'art. 192a della LOC.

Il cpv. 5 conferma l'assenza di personalità giuridica propria dell'Azienda: il carattere comunale dell'Azienda è infatti incompatibile con tale statuto.

II ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 2: Organi dell'Azienda

Gli organi dell'Azienda, quale servizio integrato in un Dicastero, rimangono il Municipio ed il Consiglio comunale.

Al cpv. 2 si sancisce pure che l'Azienda ha una propria Direzione.

Art. 3: Il Consiglio comunale

Questo articolo definisce il Consiglio comunale quale organo legislativo dell'Azienda e definisce in particolare le competenze riferite ai settori di attività dell'Azienda.

Per quanto concerne le deleghe concesse alla Direzione dell'Azienda si rimanda ai disposti contenuti nel *Regolamento comunale*, nel *Regolamento per la fornitura di energia elettrica* e nel *Regolamento per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas*.

Art. 4: Il Municipio

Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda comunale ed è responsabile del corretto funzionamento tecnico e amministrativo e delle sue infrastrutture.

Sono elencate le competenze del Municipio nei confronti dell'Azienda e il quadro giuridico per istituire deleghe a favore della Direzione.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e funge pure da istanza di reclamo contro decisioni della Direzione nell'ambito delle competenze delegate.

Art. 5: La Direzione

Questo articolo sostanzialmente codifica il mansionario del Direttore. Oltre alle modalità di relazionarsi con il Municipio tramite il Dicastero competente, esso disciplina la facoltà di emanare direttive tecniche e operative valide all'interno dell'Azienda, nel rispetto del diritto superiore vigente e il dovere di rappresentanza dell'Azienda verso le varie associazioni cantonali e federali del settore elettrico, dell'acqua potabile e del gas, nonché la rappresentanza e partecipazione in ENERTI SA ed ai vari servizi da essa erogati in favore dei Distributori.

III FINANZIAMENTO E CONTABILITA'

Art. 6: Principio

Si afferma in questo articolo che l'Azienda è gestita, in termini finanziari, dal principio della causalità: ciò significa che essa si deve finanziare tramite i proventi derivanti dal consumo dei servizi erogati da parte dei clienti.

Art. 7: Finanziamento degli investimenti

La facoltà di eseguire investimenti, come per altri servizi dell'Amministrazione comunale è concessa dal Legislativo comunale tramite l'approvazione di crediti quadro (CQ) e/o di richieste di credito puntuali.

In particolare, per opere di aggiornamento, estensione e rinnovo delle reti gestite (cfr. art. 1 del nuovo Regolamento) verranno stanziati dei CQ dal Legislativo comunale e da esso periodicamente rinnovati. Questo modo di procedere permette di poter operare sulle reti con le corrette tempistiche a fronte di nuove richieste di insediamento e/o di coinvolgimento dell'Azienda in cantieri terzi.

I relativi messaggi municipali di richiesta di CQ dovranno contenere il programma generale degli interventi previsti, giusta l'art. 26 cpv. 1 RGFCC, e la richiesta di deroga di cui all'art. 26 cpv. 3 RGFCC.

Infatti in tema di infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore l'elaborazione a priori dei relativi progetti di massima non è possibile, dovendosi le reti adattare al dinamismo dell'utenza e alla frequente necessità di partecipare a cantieri con capofila esterni all'Azienda, fattori che devono essere costantemente calibrati e progettati a richiesta durante tutto il periodo di validità dei CQ.

In ogni caso il controllo da parte dell'Esecutivo dei singoli progetti finanziati nell'ambito di un CQ sarà sempre garantito poiché esso dovrà necessariamente approvare ogni progetto e concedere lo stacco dal CQ del relativo credito di impegno.

Ovviamente le attività pianificabili a medio-lungo termine e strategiche, non contemplate nel contesto di un CQ, saranno finanziate tramite crediti di investimento puntuali che verranno stanziati dal Legislativo.

Art. 8: Contabilità

Questo articolo include i principi base applicabili alla gestione contabile dell'Azienda. Viene innanzitutto sancito il principio della gestione contabile separata da quella comunale (come attualmente in atto).

Il piano dei conti inoltre deve essere conforme al modello contabile armonizzato (attualmente denominato MCA2), sancito dalla LOC e dal RGFCC; si rammenta a questo proposito che già il Preventivo 2020 delle AIM (MM N. 105 /2019) è stato allestito secondo le regole del MCA2.

Viene pure definita la necessità di tenere una contabilità analitica per la completa separazione dei servizi erogati, per il controllo dei singoli progetti di investimento, per la rappresentazione effettiva dell'andamento di ciascun servizio e per il controllo del principio di causalità.

L'adozione della pianificazione finanziaria secondo le regole dell'art. 152 LOC e della revisione contabile esterna sono pure parti integranti delle regole di gestione contabile dell'Azienda.

Art. 9: Riversamento utili al Comune

Questo articolo sancisce, giusta l'art. 36 cpv. 2 RGFCC, che il Municipio può proporre al Legislativo, in sede di consuntivo, il versamento di una parte dell'utile dell'Azienda se sono date, cumulativamente, le condizioni seguenti:

- il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio,
- una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

IV MANDATI DI PRESTAZIONE

Art. 10: Mandati di prestazione in altri comuni

L'Azienda può assumere, tramite mandato di prestazione, l'erogazione di servizi di sua pertinenza (giusta l'art. 1 del presente Regolamento) anche per altri comuni. Si tratta peraltro di una facoltà già presente nel precedente Regolamento organico delle AIM.

V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11: Approvazione

L'art. 11 elenca l'iter procedurale delle varie istanze che devono approvare il presente Regolamento prima di poter essere messo in vigore.

Art. 12: Entrata in vigore

L'art. 12 riporterà le date delle approvazioni successive del presente Regolamento da parte delle istanze preposte di cui all'art. 11 e la data della sua entrata in vigore, che avverrà immediatamente dopo la crescita in giudicato dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.

Con l'approvazione del *Regolamento dell'Azienda comunale (AIM)*, oggetto del presente messaggio municipale, il vecchio *Regolamento organico delle Aziende municipalizzate del comune di Mendrisio* del 10 agosto 1993 viene abrogato, così come ogni precedente disposizione in materia.

4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI RISOLUZIONE

L'approvazione e la messa in vigore del nuovo Regolamento dell'Azienda comunale (AIM) completa e consolida il rinnovamento delle basi giuridiche su cui è fondata AIM, che era stato intrapreso dopo la decisione popolare del marzo 2017 volta a mantenere la forma giuridica della Azienda municipalizzata.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Il Municipio e la Direzione delle AIM sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Di conseguenza vi proponiamo, Signor Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. È approvato il Regolamento dell'Azienda comunale (AIM).**
- 2. Il Regolamento dell'Azienda comunale (AIM) entra in vigore immediatamente dopo la crescita in giudicato dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario

Allegato

Regolamento dell'Azienda comunale (AIM)